



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs. 507/93)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27 Marzo 2009

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Istituzione della tassa	2
2	Servizio di nettezza urbana	2
3	Oggetto del Regolamento	2
4	Gestione del servizio e funzionario responsabile	2
5	Gettito della tassa e costo del servizio;	3
6	Carattere della tassa	4
7	Presupposto della tassa	4
8	Zone non servite	4
9	Soggetti passivi	5
10	Locali ed aree tassabili	5
11	Determinazione delle tariffe	6
12	Esclusione dalla tassa per improduttività di rifiuti	6
13	Classificazione delle superfici tassabili	7
14	Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani	9
15	Aree scoperte operative	9
16	Esenzioni	10
17	Riduzioni	11
18	Denunce	11
19	Cessazione	12
20	Controlli ed accertamenti	12
21	Compiti degli uffici interni	13
22	Riscossione	13
23	Rimborsi	15
24	Sanzioni ed interessi	15
25	Pubblicità del Regolamento e delle tariffe	15
26	Abrogazioni	16
27	Norme di rinvio	16
28	Entrata in vigore del Regolamento	16
29	Casi non previsti dal presente Regolamento.	16

allegati

1) Modello domanda di esenzione dal pagamento della Tassa Rifiuti	17
2) Modello denuncia originaria/di variazione	18

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22.2.1994, n. 146¹, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 507/93;

ARTICOLO 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/9/1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza di raccolta).
- 2.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune in attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507² e successive integrazioni e modifiche legislative.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152³.

¹ Art. 39 Legge 22.2.1994, n. 146 “ Istituzione dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti “

² D.Lgs. 507/93 “ Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ..(omissis)”

³ “ Norme in materia ambientale

ARTICOLO 4

GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale è effettuata dal Comune e/o da parte della Concessionaria del servizio di riscossione e accertamento delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali comunali (in seguito Concessionaria) e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.
2. Al Funzionario comunale responsabile della gestione, nominato dalla Giunta, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Lo stesso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e compensazioni.
3. Le funzioni di cui al comma precedente sono assegnate , nell'ipotesi di affidamento in concessione, alla Concessionaria che assume anche la responsabilità della gestione.
4. Il Funzionario responsabile al fine di provvedere all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali nonché delle attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.
5. In caso di inerzia il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.
6. Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Divisione centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.

ARTICOLO 5

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al Concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al precedente comma 2, dovesse superare il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 507/93 e come definitivamente iscritto nel bilancio di previsione, si provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
4. E' altresì istituita la tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507/93 per le superfici di locali od aree pubbliche, di uso pubblico. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%. Per temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni di

anno solare, anche se ricorrente. Ai fini della tassa giornaliera di smaltimento viene conteggiato un giorno intero anche se l'occupazione o la detenzione è inferiore alle 24 ore.

ARTICOLO 6 CARATTERE DELLA TASSA

1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ARTICOLO 7 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dal successivo articolo 12

ARTICOLO 8 ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti di zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 5.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
 - 20% per distanza dal punto di raccolta fino a metri 1.000
 - 30% per distanza dal punto di raccolta fino a metri 3.000
 - 40% per distanza dal punto di raccolta fino a metri 5.000 o superiori
4. La medesima riduzione si applica alle utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni del tributo. Qualora, però, l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al

mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art.59 del D.Lgs. 507/93 ⁴

ARTICOLO 9 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civili abitazioni, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi ed i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 10 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo articolo 12, dove si producono o si possono produrre rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati. Si considerano soggetti a tassa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati almeno di una utenza attiva ai servizi di rete (*Acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad es. planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
3. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. A partire dal 1° Gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani non può essere inferiore all'80% della superficie catastale da determinarsi da parte dell'Amministrazione Comunale o della Concessionaria del servizio di

⁴ Art. 59 – comma 6 – D.Lgs 507/93 “ L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4. “

riscossione e accertamento delle entrate comunali, sulla base dei dati catastali a disposizione. Se risulterà che la superficie dichiarata è inferiore al minimo suddetto, l'Amministrazione e/o la Concessionaria procederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore. Ove non sia possibile determinare tale superficie attraverso gli atti catastali a disposizione, l'Amministrazione comunale e/o la Concessionaria dovranno chiedere agli interessati di presentare la planimetria catastale del loro immobile, dalla quale sarà desunto il calcolo della superficie ai fini TARSU. Relativamente al calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall'allegato C di D.P.R. 23 Marzo 1998, n. 138⁵.

6. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte, determinate sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.lgs. 507/93 da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 – comma 2 – del D.Lgs. stesso, continuano ad applicarsi le seguenti classificazioni delle categorie tassabili previste nell'allegato "A" del presente Regolamento, i locali e le aree sono classificate così come indicato nel successivo art. 13, tenuto conto del loro uso e destinazione :

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE DALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITA' DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali.

UTENZE DOMESTICHE

- ✓ Balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

⁵ D.P.R. 23.3.1998, n. 138 " Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art 3 commi 154 e 155. Della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 "

- ✓ Solai e sottotetti non collegati da scale , fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- ✓ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori ;
- ✓ Locali comuni alle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C.⁶ fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità ad uso esclusivo.;
- ✓ Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- ✓ Fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ Legnaie esterne e semichiuse;
- ✓ Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- ✓ Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- ✓ Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- ✓ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- ✓ Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ Aree impraticabili o intercluse da recinzioni;
- ✓ Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- ✓ Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzino all'aperto;

⁶ Art. 1117 c.c. - Parti comuni dell'edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

- ✓ Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ARTICOLO 13

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	LOCALE O AREE IN USO
1 [^]	Locali adibiti ad uso abitazione, dipendenze delle abitazioni, garages, cantine, soffitte, parti in comune ed aree
2 [^]	Convitti, collegi, seminari, circoli culturali, sedi di organizzazioni politiche e sindacali, di categoria ed associative, di soccorso, di assistenza, di volontariato (senza scopi di lucro), parti in comune ed aree
3 [^]	Scuole di ogni ordine e grado
4 [^]	Autorimesse, tettoie, pensiline, parti in comune ed aree
5 [^]	Locali ed aree utilizzate e vendita, deposito, esposizione di materiale edile e/o da costruzione, parti comuni ed aree. Banchi di vendita all'aperto, aree scoperte utilizzate da bar, ristoranti, pizzerie e simili
6 [^]	Impianti sportivi scoperti e non di natura non pubblica, palestre private, parti comuni ed aree
7 [^]	Locali ed aree di stabilimenti industriali, parti in comune ed aree (con esclusione di quelle superfici ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi)
8 [^]	Laboratori artigianali, parti comuni ed aree
9 [^]	Magazzini, depositi, sale di esposizione, sale per convegni, sale di attesa, camere alberghi e pensioni, depositi ed esposizione mobili, teatri, sale cinematografiche, negozi di genere vario non compresi nelle categorie 10 e 11, parti comuni ed aree.
10 [^]	Medie strutture di vendita, esclusi i reparti di generi alimentari, casalinghi, articoli da regalo e sportivi, ferramenta, articoli meccanici, vernici, elettrodomestici, prodotti per l'industria e l'agricoltura, eventuali parti in comune ed aree,
11 [^]	Medie strutture di vendita alimentari, farmacie, bar, pasticcerie, pizzerie, fiori, macellerie, pollerie, ortofrutta, panetterie, alimentari, trattorie, ristoranti, profumerie, eventuali parti comuni ed aree
12 [^]	Locali adibiti ad istituti di credito, assicurazioni, uffici pubblici, uffici privati non compresi in complessi produttivi, studi professionali in genere, gabinetti medico sanitari, eventuali parti comuni ed aree
13 [^]	Barbieri, parrucchieri, estetisti, lavanderie, oreficerie, eventuali parti comuni ed aree.
14 [^]	Sale da gioco, sale da ballo, locali di ritrovo, circoli privati, eventuali parti comuni ed aree.
15 [^]	Aree a servizio distributori carburanti, aree per esposizione e vendita autoveicoli, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato.

ARTICOLO 14

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione per i locali e le aree di cui al comma 2 del precedente articolo 11 (utenze non domestiche), in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali o aree o parti di esse che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnameria:.....	35%
Autocarrozzeria, verniciatori:.....	35%
Autofficine per riparazione veicoli ed elettrauto:.....	35%
Gommisti:.....	35%
Lavanderie:.....	35%
Ambulatori medici e dentisti:.....	25%
Laboratori radiologici, odontotecnici e d'analisi:.....	25%
Caseifici:.....	35%
Tipografie, stamperie, vetrerie:.....	35%
Laboratori fotografici ed eliografie:.....	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose:.....	35%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 2, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. La riduzione di cui al comma 2 viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilabili.

ARTICOLO 15

AREE SCOPERTE OPERATIVE

1. Le aree scoperte denominate "operative", per differenziarle dalle aree accessorie o pertinenziali, ai sensi del d.l. 26/1/1999, n. 8 convertito in legge 25.03.1999, n. 75 sono integralmente tassabili.

ARTICOLO 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:⁷
 - Per la loro natura;
 - Per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati ⁸
 - Perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno .⁹ Tali condizioni devono però risultare dalla denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
2. La parte di superficie dei locali e delle aree ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
3. Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ai locali tassabili¹⁰;
4. Le aree a verde;
5. Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile;
6. Gli edifici adibiti al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporti con detto culto ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricettive, culturali, didattiche, ecc.
7. Le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) fino ad €. 6.500,00.
8. I locali compresi in case coloniche destinate esclusivamente ad uso agricolo da parte di coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;

⁷ D.Lgs. 507/1993, art. 62, commi 2, 3 e 5

⁸ ad esempio, superfici utilizzate per la produzione a ciclo chiuso, ove lo stazionamento dell'uomo è inesistente o molto limitato dovuto, ad esempio, al controllo, alla sporadica manutenzione dei macchinari ecc. superfici delle attività sportive e ginniche il cui uso è limitato ai soli praticanti senza uso di attrezzature o sostanze atte a produrre rifiuti.

⁹ Es. Locali impraticabili o il cui accesso sia stabilmente impedito, abitazioni prive di allacciamenti idrici ed elettrici e/o di mobili e suppellettili).

¹⁰ Art. 62 – comma 1 – D.Lgs. 507/93 , art. 2 – comma 4/bis del D.L. 599/96, convertito in legge, Art. 6 D.L. 328/97, convertito in legge, art. 1 – comma 3, D.L. 8/99 convertito in legge e circ. min. Finanze 21.5.1999, n. 111

9. I beneficiari dell'esenzione di cui al comma 7 dovranno produrre, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, sull'apposito modulo (Allegato 1) richiesta di esenzione. Per il primo anno di applicazione il termine è fissato al 30 Aprile.

ARTICOLO 17 RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

comma		% riduzione
a)	Abitazioni con un unico occupante	30%
b)	Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale	30%
c)	Abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e la dichiarazione di non voler cedere l'appartamento in locazione o comodato a terzi;	30%
d)	Abitazione principale ad uso limitato e discontinuo da parte di emigranti iscritti nell'A.I.R.E. a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando lo Stato di residenza	30%
e)	Attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico	30%
f)	Le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) compreso tra €. 6.501,00 e 8.000,00	30%

10. Per usufruire delle riduzioni della tariffa prevista nel presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 Gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo Per il primo anno di applicazione il termine è fissato al 30 Aprile.

.ARTICOLO 18 DENUNCE

1. I soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune o allo sportello della Concessionaria, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia delle aree tassabili su apposito modello messo a disposizione dal Comune o dalla Concessionaria del servizio di riscossione e accertamento delle entrate comunali (allegato 2). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte

del Comune o della Concessionaria del servizio di riscossione e accertamento delle entrate comunali, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia;

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervenga variazione;
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93¹¹.

ARTICOLO 19 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune e/o la Concessionaria accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ARTICOLO 20 CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune e/o la Concessionaria può attivare apposite convenzioni per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71 – comma 4 – D.Lgs. 507/93¹².
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs. 507/93¹³.

¹¹ Art. 70 D.Lgs. 507/93: “..... omissis. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

¹² Art. 71 – comma 4 – D.Lgs.507/93: “ Al fine del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione..... omissis....”

¹³ Art. 73 D.Lgs. 507/93: 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della
Comune di Ferrandina (MT)

3. In caso di denuncia infedele, incompleta od omessa si applicano le disposizioni dei commi 161 – 162 dell'art. 1 della legge 296/06¹⁴.

ARTICOLO 21 COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio protocollo, in occasione delle comunicazioni di cessione di fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione di acquisizione dei mod. Com. o denunce di inizio di attività, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere a consegnare il relativo modello, dandone contestuale comunicazione al Servizio Economico Tributario e, per esso alla Concessionaria.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito da parte dei precitati Uffici o mancata consegna dei modelli di cui al punto precedente, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa può avvenire:
 - a) A mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs. 507/93¹⁵;

materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. (L'art. 2729 del codice civile stabilisce: "Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni").

¹⁴ Art. 1 – commi 161 e 162 legge 296/06: “**161.** Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. **162.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

¹⁵ Art. 71 – D.lgs. 507/93: “ In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64,

- b) Mediante versamento diretto da parte del contribuente su apposito conto corrente postale intestato alla Concessionaria;¹⁶
- c) Mediante versamento diretto alla Concessionaria;¹⁷
2. La riscossione della TARSU in forma diretta avviene mediante liste di carico nominative che vengono rese esecutive prima dell'emissione degli avvisi. I termini di esecutività di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93 devono intendersi riferiti all'esecutività anzidetta.
 3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuata in 4 (quattro) rate con scadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento che, a partire dall'anno 2009 è fissata al 30 Aprile di ciascun anno con possibilità di pagamento rateale con il seguente calendario
1^ rata 30 Aprile
2^ rata 30 Giugno
3^ rata 30 Agosto
4^ rata 30 Novembre.
 4. Il pagamento della tassa è dovuta alle singole scadenze indicate al precedente punto 3, indipendentemente dal ricevimento dell'avviso: al più tardi , dalla data del timbro postale di spedizione apposto sull'avviso. Il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria fa maturare gli interessi alla prima scadenza, a favore dell'ente;
 5. Il Comune e/o la Concessionaria, provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
 6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune e/o la Concessionaria procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima;
 7. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e con le modalità indicate dai comma 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/06¹⁸ con applicazione degli interessi previsti dal successivo articolo 24 e irrogazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo.

comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.”

¹⁶ Art. 52 D.lgs. 446/97: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

¹⁷ Vedi nota 12

¹⁸ Vedi nota 10

8. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 23 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta e non dovuta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 (centottanta) giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della legge 296/06¹⁹, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 24 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 472/97.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:
 - (**Riscossione a mezzo ruolo**) a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stata iscritta la tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal D.M. 03/9/1999, n. 321²⁰
 - (**Riscossione diretta**) a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 6 dell'art. 22.

¹⁹ Art. 165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

²⁰ D.M. 3 settembre 1999, n. 321

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

ARTICOLO 25

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE

1. A norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, N. 241²¹, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio competente e presso la sede della Concessionaria perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali di cui al comma precedente, le tariffe, deliberate dalla Giunta Comunale;

ARTICOLO 26

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

ARTICOLO 27

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2009 :

ARTICOLO 29

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale ;
 - c) i regolamenti comunali .

²¹ L. 7/8/90 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Allegato 1)

ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di
FERRANDINA (MT)

Oggetto **Domanda di esenzione dal pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 46 DPR 446/2000)**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in Ferrandina alla Via
_____ Codice fiscale n. _____

C H I E D E

l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti solidi urbani relativa alla propria abitazione, trovandosi attualmente in condizioni previste dall'art. 16 – comma 7 - del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

che è nato a _____ il _____

che è residente in Ferrandina alla Via _____ n. _____ int. _____

che la composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	I.S.E.E
		INTESTATARIO	

--	--	--	--

Allegare alla presente:

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. Certificato ISEE relativo all'anno precedente

Ferrandina, li _____

IL DICHIARANTE

Allegato 2)

**denuncia originaria di variazione (barrare la voce che interessa) prodotta
ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507**

**Al Comune di Ferrandina
Ufficio Tributi**

Contribuente

Nato a _____ il _____ e residente in _____

alla via _____ n. _____ Codice fiscale _____

DATI CATASTALI

N.	UBICAZIONE	FOGLIO	P.LLA	SUB	CAT	MQ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

- 1) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 2) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 3) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 4) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 5) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 6) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____
- 7) Destinazione d'uso dell'immobile: _____ Inizio occupazione _____

cessazione/variazione**Precedenti occupatori e/o proprietari:** _____

Si chiede la cessazione/variazione _____ per gli immobili di cui ai precedenti punti ___/___/___/___/ per i seguenti motivi:(vendita/trasloco/altro
Immobile in condizioni di non produrre alcun tipo di rifiuto in quanto sprovvisto di
utenze.

Proprietario: _____

Sig. _____

ESENZIONI /RIDUZIONI

il sottoscrittore fini delle riduzioni previste dall'art. 17 del Regolamento Comunale, dichiara quanto segue:

- Di essere l'unico occupante dell'immobile destinata ad abitazione (allegare Stato di famiglia);
- Che gli immobili di cui ai punti _____ sono tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo ed all'uopo **dichiaro** che l'abitazione principale è nel Comune di _____ Via _____ e di non intendere cedere l'immobile in locazione o in comodato.
- Che essendo il sottoscritto emigrante iscritto nell'A.I.R.E, l'immobile di cui al punto ___ viene adibito ad abitazione principale ad uso limitativo e discontinuo e che ha la residenza nello Stato _____
- Che il proprio nucleo familiare, nell'anno precedente, ha prodotto un reddito ISEE compreso tra € 6.501,00 ed €8.000,00

ALTRE ANNOTAZIONI

L'immobile di cui al precedente punto _____ , ubicato fuori dal perimetro di raccolta, trovasi ad una distanza di mt. _____ dal più vicino punto di raccolta

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per infedele denuncia o dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie ed i dati sopra riportati sono rispondenti a verità.

Ferrandina li _____

IL DICHIARANTE

Allegare copia documento di riconoscimento
Copia ISEE per beneficiare di eventuali riduzioni